

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice designato,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, da Vincenzo Davì,

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente in Istrana (Tv);

ritenuto che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* atteso che:

- per un verso, il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, e, nello specifico, la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di



ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqüies* comma 1);
- che in definitiva debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione;
- rilevato che Vincenzo Davì percepisce un reddito da lavoro dipendente dell'importo mensile netto di euro 1.940,00;
- considerato l'elenco delle spese correnti per il sostentamento e ritenuto che il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6 lett. b), della legge n. 3/2012, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, possa essere stabilito in euro 850,00 mensili;
- ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;
- rimarcato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., donde la facoltà del liquidatore di subentrare, ove ritenuto opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Vincenzo Davì;

nomina liquidatore l'avv. Chiara Pagotto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;



ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di euro 850,00 mensili al netto delle eventuali imposte, esclusa altresì l'eventuale tredicesima mensilità negli stessi limiti.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 2 settembre 2020

Il Giudice
Clarice Di Tullio

